



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA**

**Voce: Procedimento amministrativo**

<b>Sommario:</b>	Motivi ostativi ad accoglimento domanda – omessa comunicazione – non produce <i>ex se</i> illegittimità del provvedimento finale ex art 21 <i>octies</i> L.241/90.
<b>Estremi del provvedimento:</b>	C.G.A. ss.rr. n.787/11 del 8 novembre 2011 su ric. Str. n.287.08.8
<b>Massima:</b>	La violazione dell'art.10 bis L. 241/90 non può ritenersi tale da produrre <i>ex se</i> l'illegittimità del provvedimento finale, dovendo la disposizione del preavviso di rigetto essere interpretata alla luce del successivo art.21 <i>octies</i> , comma 2, che esclude l'annullamento dell'atto nel caso in cui la violazione delle norme sul procedimento o sulla forma dell'atto non abbia inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, per il fatto che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
<b>Note</b>	Cons. Stato Sez. V n.5235 del 29 aprile 2009.

**Redattore: Avv.S.Abbate**

**Visto:**

